



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Indirizzo Internet: www.lnd.it
E-Mail crLnd.sicilia01@figc.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 466 TFT 31

DEL 07 APRILE 2015

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

DEFERIMENTI

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dall'Avv. Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 07 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n. 53/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. PASQUALE STRACUZZI (dirigente con funzioni di segretario della A.S.D. AGOSTINIANA CALCIO);

A.S.D. AGOSTIANA CALCIO.

Con nota 6191/835 pf13-14/MS/vdb del 18/02/2015, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, per rispondere: a) il sig. Stracuzzi della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1bis, comma 1, del C.G.S., per avere proferito ad alta voce, al termine della gara in esame, frasi scurrili, minacciose e ingiuriose nei confronti del Presidente della sezione A.I.A. di Messina, sig. Massimiliano Lo Giudice; b) l'A.S.D. Agostiniana Calcio, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento posto in essere dal proprio dirigente sig. Pasquale Stracuzzi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 2 C.G.S.

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto un breve differimento per esaminare gli atti.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale rinvia al 14 aprile 2015 ore 15,30, disponendo la comunicazione alle parti.

Procedimento 54/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:
 SIG. CRISTIAN PARADISO (Presidente dell'U.S.D. ATLETICO GELA all'epoca dei fatti)
 U.S.D. ATLETICO GELA

La Procura Federale, con nota 6328/1177pf13-14/MS/vdb del 20/02/2015, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Cristian Paradiso, nella sopra specificata qualità, per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. giusto C.U. n° 2 del 29/01/2014 emessa all'esito del reclamo proposto dall'allenatore sig. Nunzio Di Dio (violazione art. 1 comma 1 oggi 1bis comma 1 C.G.S. e dell'art 8 comma 9 e 15 C.G.S. in relazione all'art. 94ter comma 15 N.O.I.F.)

Il rappresentante della Procura Federale ha chiesto un breve differimento per esaminare gli atti.
 P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale rinvia al 14 aprile 2015 ore 15,30, disponendo la comunicazione alle parti.

Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dall'Avv. Gianfranco Vallelunga, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta, per delega del Presidente Federale, si è riunito il giorno 07 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento n°570/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:
 Società A.C.D. Ciminna (matr. 911768)
 Sig. Rao Salvatore (Presidente all'epoca dei fatti)
 N°8 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/02/2015 prot. 11.754 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 800,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in

argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 320,00 a carico della A.C.D. Ciminna (matr. 911768);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Rao Salvatore;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

La Mattina Lorenzo, Leto Alessio Maria, Palma Mirko, Giustiniani Mirko, Tantillo Francesco, (tesserati ACD Ciminna);

Azzaretto Francesco, Lo Franco Michele (tesserati ACD Don Carlo Lauri Misilmeri e all'epoca dei fatti ACD Ciminna);

Monastero Francesco (tesserato USD Prizzi e all'epoca dei fatti ACD Ciminna).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°571/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Arcobaleno Ispica (matr. 913422)

Sig. Loreface Fabio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°25 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/02/2015 prot. 11.755 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memorie a difesa allegando esimenti certificazioni mediche dei calciatori deferiti.

Il rappresentante della Presidenza Federale, preso atto delle difese pervenute, si è rimessa alle decisioni del Tribunale Federale Territoriale.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, dispone il proscioglimento della A.S.D. Arcobaleno Ispica (matr. 913422), del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Loreface Fabio, dei calciatori:

Corvo Giulio, Dell'Ali Riccardo, Rustico Giovanni, Sarta Giordano, Solarino Giuseppe, Spadaro Antonino, Vittorino Davide, Accaputo Guglielmo, Coccio Antonino, Denaro Rosario, Di Benedetto Sergio, Ficarra Giuseppe, Loreface Damiano, Luca Gianmarco, Maucieri Vincenzo, Migliorino Giovanni, Peluso Mirco, Solarino Simone Pietro, Triglia Giuseppe, Vitrano Salvatore, Spatola Antonio, (ASD Arcobaleno Ispica);

Adamo Alessandro, Di Pietro Dario, Moltisanti Daniele, (Sport Ispica M. Monaco e all'epoca dei fatti ASD Arcobaleno Ispica);

Falco Angelo (ASD Real Avola e all'epoca dei fatti ASD Arcobaleno Ispica).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°572/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Atletico Librino 2011 (matr. 934687)

Sig. Ponticello Luca (Presidente all'epoca dei fatti)

N°20 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/02/2015 prot. 11.756 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 2.000,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi dodici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 800,00 a carico della A.S.D. Atletico Librino 2011 (matr. 934687);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Ponticello Luca;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Barbera Giovanni, Impellizzeri Sebastiano, Minutola Cristian, Longo Luigi, Vinciguerra Salvatore, Anastasi Salvatore, Cardì Cristian, Di Fini Andrea, Finocchiaro Alfio Roberto, Finocchiaro Pietro, Grasso Salvatore, La Ferlita Salvatore, Mammana Antonino, Ventura Gaetano, Zanghi Marco, (ASD Atletico Librino 2011);

Mirone Matteo, Russello Alessandro, Speciale Gesualdo, Tomasello Alessandro, (APCS Nesima 2000 Dilettanti e all'epoca dei fatti ASD Atletico Librino 2011);

Ingo Antonino (ASD Tutta Catania e all'epoca dei fatti ASD ASD Atletico Librino 2011).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°573/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Canalicchio (att. ASD Real Tremestieri - matr. 940845)

Sig. Selva Giovanni (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/02/2015 prot. 11.757 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 500,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi tre a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 200,00 a carico della A.S.D. Canalicchio (att. ASD Real Tremestieri - matr. 940845);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Selva Giovanni;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Barone Alessandro Giuseppe, D'Urso Cristian Antonio, Puglisi Orazio Mauro, Sperlinga Luca, (ASD Real Tremestieri);

Ursino Gianluca (ASD S.Leone e all'epoca dei fatti ASD Real Tremestieri).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento n°574/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla (matr. 82003)

Sig. Fisichella Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°22 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-

2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/02/2015 prot. 11.758 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse ma hanno fatto pervenire memoria in data 04/04/2015 richiedendo un rinvio dell'udienza al fine di reperire la richiesta documentazione medica.

Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che il deferimento in argomento è stato notificato dalla Procura Federale, con raccomandata del 03/02/2015, in accoglimento della richiesta, rinvia l'udienza di merito al giorno 14 aprile 2015, ore 15,30.

Il rappresentante della Presidenza Federale nulla oppone al richiesto rinvio dell'udienza
P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone il rinvio dell'udienza al giorno 14 aprile 2015 alle ore 15,30.

Procedimento n°575/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Dagata (matr. 933381)

Sig. Drago Piero (Presidente all'epoca dei fatti)

N°23 calciatori meglio indicati in dispositivo

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori nella s.s. 2013-2014 (vedi pure Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 03/02/2015 prot. 11.759 Proc.8 pf 14-15, il Presidente Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva, nonostante in sede di tesseramento ne fosse stato affermato l'avvenuto assolvimento, conseguendone la partecipazione a gare di campionato di calciatori in posizione irregolare.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire memorie a difesa.

Il rappresentante della Presidenza Federale ha insistito sui motivi di deferimento ed ha concluso chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Ammenda di € 2.300,00 a carico della società deferita;
- Inibizione per mesi quattordici a carico del dirigente deferito;
- Ammonizione con diffida a carico dei tesserati deferiti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che dall'esame della documentazione allegata emerge con chiarezza la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che, giova evidenziare, è imposto sia dalle normative statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, applica:

l'ammenda di € 920,00 a carico della A.S.D. Dagata (matr. 933381);

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi otto a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Drago Piero;

l'ammonizione con diffida a carico dei calciatori:

Battiato Davide, Ingarao Carmelo, Leonardi Ernesto, Licandro Carmelo, Papotto Antonino, Procida Michele, Sicali Salvatore, Amore Salvatore, Di Giovanni Orazio, Fama Cosimo, Marchese Ignazio Giuseppe, Molino Salvatore, Raimondo Antonino, Sicali Andrea, Sottile Antonino, Trovato Antonino, Valastro Eros Andrea, (ASD Dagata);

Beltempo Giuseppe (ASD Atl. Librino 2011 e all'epoca dei fatti ASD Dagata);

Cantone Lorenzo Marco (ASD Andrea Stimpfel e all'epoca dei fatti ASD Dagata);

Belgiorno Cristian Sebastiano (ASD Real Picanello e all'epoca dei fatti ASD Dagata);

Drago Agatino (ASD Tutta Catania e all'epoca dei fatti ASD Dagata);

Ventura Nicola (APCS Nesima 2000 Dilettanti e all'epoca dei fatti ASD Dagata);

Zappalà Luciano (ASD Militello Val di Catania e all'epoca dei fatti ASD Dagata).

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Publicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 07 aprile 2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**